

CAPO I

NATURA GIURIDICA, SCOPO E SEDE

Art. 1 - NATURA GIURIDICA E ORIGINE STORICA

1. L'Ente "Istituzioni di ricovero e di educazione - I.R.E. è una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza disciplinata dalla L. 8 novembre 2000 n. 328 e dal decreto legislativo n. 207 del 4 maggio 2001 che opera prevalentemente nel campo socio assistenziale, svolgendo direttamente attività di erogazione di servizi assistenziali. Nel periodo transitorio, previsto dal decreto legislativo n. 207 del 4 maggio 2001 per il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, all'Ente seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui all'abrogata L. 17 luglio 1890 n. 6972, in quanto non contrastanti con la normativa ed i principi del decreto legislativo n. 207 del 4 maggio 2001.

2. Esso trae origine dalla fusione delle seguenti Istituzioni
 - 1) Astori Vincenzo Omobon
 - 2) Pia Fondazione Bonaventura Bartoli
 - 3) Ca' di Dio
 - 4) Casa di Riposo Ss. Giovanni e Paolo
 - 5) Dona Bemardo
 - 6) Istituto Manin
 - 7) Orfanotrofio Maschile (ivi compreso il lascito elemosiniere Battistiol Torni Marco)
 - 8) Orfanotrofio Femminile
 - 9) Istituto di S. Giobbe
 - 10) Istituto S. Giovanni Battista per l'Infanzia
 - 11) Conservatorio delle Zitelle
 - 12) Pio Luogo della Maddalena
 - 13) Garzoni Vincenzo
 - 14) Pia Casa dei Catecumeni

Art.2 - SCOPO

1. L'IRE, richiamandosi alle originarie finalità delle Istituzioni da cui trae origine, aggiornandole e armonizzandole con le esigenze attuali, ha per scopo lo svolgimento di ogni attività sociale, culturale, tecnica e amministrativa necessaria per l'erogazione di servizi e prestazioni di natura socio assistenziale, sanitaria, formativa e benefica.
2. Attraverso programmi pluriennali e coordinando le proprie attività con quelle degli altri enti e istituzioni pubbliche e private che svolgono attività analoghe nello stesso territorio di competenza, gli organi di governo dell'Ente stabiliscono la ripartizione delle rendite patrimoniali da destinare ai diversi settori di intervento.
3. Le attività svolte dall'I.R.E. consistono in servizi, prestazioni, azioni di prevenzione del disagio sociale a favore di anziani, disabili, minori, giovani adulti, persone e famiglie in difficoltà, senza alcuna discriminazione, in particolare attraverso la gestione di residenze protette e comunità alloggio, centri diurni e riabilitativi, assistenza domiciliare, attività formative per l'occupazione.
4. L'IRE svolge altresì ogni necessaria attività di conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico proveniente dalle antiche istituzioni veneziane da cui trae origine e dai lasciti successivi.
5. Le finalità statutarie dell'Ente possono essere perseguite anche avvalendosi di società di diritto privato e organismi non profit (fondazioni, cooperative sociali ex legge n. 381/91) appositamente costituiti, nei limiti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art.3 - SEDE

1. L'Ente ha sede in Venezia, Giudecca n. 27.
2. La sede potrà essere mutata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e secondo le forme previste dalla legge per le modifiche statutarie.

CAPO II PERSONALE E MEZZI

Art. 4 - UFFICI, PERSONALE, DOTAZIONE ORGANICA

1. Per lo svolgimento delle proprie attività l' IRE utilizza gli uffici ed il personale, individuati dall' apposita dotazione organica.
2. Il personale dell' I.R.E. concorre al perseguimento degli scopi dell'Ente, secondo i programmi definiti dagli organi di governo.
3. La dotazione organica è definita in funzione delle seguenti finalità: - garantire i servizi e migliorarne la qualità; - accrescere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
4. La dotazione organica ed ogni aspetto inerente al trattamento giuridico ed economico del personale sono disciplinati dai vigenti contratti collettivi di lavoro e da apposito regolamento adottato dall'Ente.

Art. 5 - I MEZZI

1. La realizzazione delle finalità statutarie avviene per mezzo dei corrispettivi dei servizi erogati e per mezzo delle rendite del patrimonio dell'ente e dei mezzi finanziari comunque reperiti, anche attraverso donazioni, offerte, utili, partecipazioni, nei limiti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Il patrimonio dell'Ente non può essere distolto dal perseguimento delle finalità istituzionali, garantendo comunque che le rendite patrimoniali nette siano destinate in misura non inferiore al 30% ad attività in favore di minori e di giovani.

CAPO III ORGANI E FORME DI PUBBLICITA' DEGLI ATTI

Art. 6 - ORGANI

1. Sono organi dell'Ente:
 - a) di governo ed indirizzo:
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente;
 - b) di gestione:
 - il Segretario Direttore generale;
 - c) di controllo:
 - il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Gli organi dell'Ente, ciascuno nell'ambito della propria competenza e responsabilità, al fine di assicurare l'ottimale erogazione dei servizi e delle prestazioni, svolgono le loro funzioni nel rispetto del principio di massima collaborazione.

Art. 7 - INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO, GESTIONE FINANZIARIA, TECNICA ED AMMINISTRATIVA

1. Gli organi di governo dell'Ente definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, verificano la rispondenza della gestione amministrativa e dei risultati alle direttive generali impartite ed assumono le deliberazioni di propria competenza di cui all'art. 12 del presente statuto.
2. L'organo di gestione è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa secondo gli obiettivi e i programmi stabiliti dall'organo di governo.

Art. 8 - FORME DI PUBBLICITA'

1. Presso la Sede dell'I.R.E. è sito l'albo dell'Ente, ove sono pubblicati tutti gli atti secondo quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti.
2. Le deliberazioni per le quali è prevista la pubblicazione nelle forme delle deliberazioni dei Consigli Comunali sono pubblicate per copia entro otto giorni dalla data di adozione e, quando richiesto, inserite nel Bollettino Ufficiale della Regione o nella Gazzetta Ufficiale.
3. Gli atti e gli avvisi di maggiore interesse sono pubblicati in appositi spazi individuati presso le sedi.
4. Il Segretario Direttore Generale cura la pubblicazione degli atti, garantendo l'accessibilità agli stessi a chiunque ne abbia diritto, la loro integralità Certificando l'avvenuta pubblicazione.

**CAPO IV
ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE**

Art. 9 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo collegiale di governo dell'Ente; esso è composto da cinque membri: due sono nominati dal Prefetto di Venezia, tre sono nominati dal Sindaco di Venezia.
2. Al Presidente e ai Consiglieri è corrisposta una indennità di carica nei limiti e con le modalità determinate dalla normativa di settore.

Art. 10 - INCOMPATIBILITA', RIELEGGIBILITA', DURATA IN CARICA, DECADENZA

1. I Consiglieri durano in carica cinque anni dalla data del loro insediamento. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti a maggioranza assoluta dai consiglieri nella prima seduta utile del Consiglio e restano in carica per la durata corrispondente al loro mandato da consigliere.
2. L'ineleggibilità, l'incompatibilità, l'incapacità e la revoca dei Consiglieri sono regolate dalla legge.
3. I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive decadono dalla carica.
4. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione e ne è disposta comunicazione all'organo di nomina affinché provveda alla sostituzione del Consigliere decaduto.
5. Il Consigliere nominato in sostituzione dura in carica quanto vi sarebbe rimasto il Consigliere sostituito.
6. È garantito a ciascun Consigliere l'accesso agli atti e documenti, anche preparatori, di ciascun procedimento dell'Ente.

Art. 11 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente. Solo in caso di sua assenza dal Vicepresidente.
2. Il Presidente o chi ne svolge temporaneamente le funzioni, ne regola l'andamento e lo svolgimento delle discussioni, del dibattito, della valutazione secondo criteri di efficienza.
3. Le sedute non sono pubbliche e sono valide con la presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.
4. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Segretario Direttore Generale.
5. Le votazioni avvengono a voto palese salvo quando riguardino persone oppure su richiesta esplicita di almeno due membri del Consiglio.
6. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono proposte ed illustrate al Consiglio dal Presidente medesimo o da un Consigliere designato allo scopo.
7. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente almeno una volta ogni due mesi o su richiesta scritta motivata da almeno due Consiglieri.
8. L'avviso di convocazione deve essere consegnato al domicilio del singolo Consigliere almeno tre giorni prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno fissato dal Presidente.
9. Possono essere iscritti all'ordine del giorno anche argomenti specifici richiesti in forma scritta da almeno due Consiglieri purchè la richiesta pervenga prima dell'invio dell'avviso di convocazione del Consiglio.
10. La convocazione d'urgenza del Consiglio avviene per mezzo di avviso con allegato ordine del giorno consegnato a ciascun Consigliere almeno 24 ore prima della data della seduta.
11. Il Consiglio può motivatamente richiedere ai Revisori dei Conti l'assistenza alle sedute del Consiglio con funzione consultiva.
12. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, d'ufficio o su richiesta di almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione può ammettere, durante la discussione, l'intervento ai fini conoscitivi di dipendenti, consulenti, esperti.
13. I verbali delle deliberazioni e delle sedute del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal Segretario Direttore Generale o da suo delegato e sottoscritti da tutti gli Amministratori intervenuti e dal Segretario Direttore Generale.

Art. 12 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Al Consiglio di Amministrazione, quale organo di governo dell'Ente, compete la definizione dell'indirizzo politico-amministrativo e la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2. Il Consiglio di Amministrazione, periodicamente e comunque ogni anno con l'approvazione del bilancio preventivo, anche sulla base delle proposte del Segretario Direttore Generale, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare.
3. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
 - o indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
 - o attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna, basandosi su criteri di capacità e competenza;
 - o assegna al Segretario Direttore Generale gli stanziamenti di bilancio per la realizzazione dei programmi e il conseguimento degli obiettivi fissati;
 - o verifica la rispondenza della gestione amministrativa e dei risultati agli obiettivi, ai programmi e alle direttive generali impartite, nonché l'economicità della gestione delle risorse impiegate, l'imparzialità e il buon andamento delle procedure attuate per raggiungerli, anche avvalendosi di apposito nucleo di valutazione;
 - o nomina il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - o assume le deliberazioni concernenti:
 - a) bilanci e conti consuntivi;

- b) regolamenti;
 - c) dotazione organica, relativi ampliamenti e trasformazioni; adozione del regolamento sullo stato giuridico e sulle assunzioni del personale;
 - d) trasformazioni patrimoniali, acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari e del patrimonio storico artistico di valore superiore a 25.000 Euro;
 - e) locazioni e conduzioni di immobili per un periodo eccedente i nove anni;
 - f) atti comportanti spese annuali per un valore superiore a 25.000 Euro o spese pluriennali per un valore complessivo superiore a 35.000 Euro;
4. Le competenze spettanti al Consiglio non possono essere in alcun modo nè ridistribuite fra gli organi dell'Ente, nè delegate anche parzialmente.

Art. 13 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente.
2. Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne attua le determinazioni.
3. Il Presidente assume altresì i provvedimenti d'urgenza necessari per garantire il funzionamento dell'Ente e li sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile immediatamente successiva.
4. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
5. Il Presidente, nell'ambito delle competenze degli organi di governo dell'Ente, esplica funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo al fine di conseguire la migliore qualità delle prestazioni e dei servizi offerti potendo allo scopo richiedere ogni informazione sull'attività gestionale e le spese sostenute.
6. Il Presidente svolge tutte le funzioni che gli competono secondo le leggi, i regolamenti e lo statuto.

Art. 14 - IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE

1. Al Segretario Direttore Generale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'I.R.E., compresa l'adozione degli atti di sua competenza che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Egli è responsabile della gestione e dei relativi risultati e informa periodicamente il Consiglio sull'andamento della gestione.
2. Il Segretario Direttore Generale, nell'esercizio di tali poteri ed attribuzioni, assume tutti gli atti di sua competenza come indicati nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Il Segretario Direttore Generale esprime parere sulla legittimità dei provvedimenti sottoposti al Consiglio di Amministrazione e partecipa alle riunioni, ne assume la funzione di Segretario ed è responsabile dei verbali.
4. Nell'ambito delle proprie funzioni il Segretario Direttore Generale può delegare specifiche attribuzioni di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa ai Dirigenti. A tal fine i dirigenti svolgono tutti i compiti delegati dal Segretario Direttore Generale oltre che tutti gli atti indicati nel regolamento.

Art. 15 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. I componenti del Collegio dei Revisori sono scelti secondo quanto previsto dalle norme vigenti e svolgono le funzioni da esse attribuite con apposito regolamento.
3. I componenti del Collegio rimangono in carica per tre anni, non sono revocabili, salvo che non adempiano secondo le norme di legge e di statuto al loro incarico, e sono rieleggibili per una sola volta.
4. I Revisori sono tenuti ad assistere con funzione consultiva alle sedute del consiglio di

- Amministrazione, in quanto questo ne faccia motivata richiesta.
5. Le indennità del Collegio, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, incapacità e decadenza dei suoi membri sono definite da apposito regolamento adottato dall'Ente nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 16 - RAPPRESENTANZA DEGLI OSPITI

1. In ottemperanza con quanto previsto dalle L.R. n. 5/2000 e n. 5/2001 e relativo regolamento di attuazione l'Ente favorisce la rappresentanza degli Ospiti e/o dei loro familiari agevolando tutte le forme organizzative e logistiche che consentano l'espressione della volontà e dei bisogni degli utenti. La rappresentanza degli Ospiti e/o dei loro familiari collabora con l'Ente per la migliore qualità dei servizi, la promozione di iniziative integrative finalizzate ad elevare la qualità della vita degli Ospiti e la formulazione di proposte e pareri in vista della migliore realizzazione dei programmi di assistenza, dei programmi di animazione e di tempo libero.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - NORME TRANSITORIE

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto, le norme statutarie si applicano in tutti i casi in cui le disposizioni demandate ai regolamenti non siano indispensabili per l'effettiva attuazione del disposto statutario.

Art. 18 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si fa rinvio alla L. 8 novembre 2000 n. 328, al decreto legislativo n. 207 del 4 maggio 2001 e ai sensi dell'art. 21 del medesimo decreto nel periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni si fa rinvio alla L. 17 luglio 1890 n. 6972.

Art. 19 - ESTINZIONE DELL'ENTE

1. In caso d'impossibile conseguimento delle finalità dell'Ente, la conseguente devoluzione del patrimonio residuo avverrà nel pieno rispetto delle volontà originarie rintracciabili nelle tavole di fondazione o negli statuti delle originarie istituzioni.